

STATUTO

POLIS CULTURA - SOCIETA' COOPERATIVA DI PROMOZIONE CULTURALE - IMPRESA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: REGGIO CALABRIA RC VIA MARINA
SNC

Numero REA: RC - 113459

Codice fiscale: 00954590808

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 23-10-2024 - Statuto completo	2
--	---

ALLEGATO "B"
AL NUMERO DI REP.

STATUTO della società

**"POLIS CULTURA - SOCIETA' COOPERATIVA DI PROMOZIONE
CULTURALE - IMPRESA SOCIALE"**

TITOLO I

DENOMINAZIONE, SEDE, DURATA, OGGETTO

ARTICOLO 1) DENOMINAZIONE SOCIALE E TIPO

1.1 - E' costituita una società cooperativa a mutualità non prevalente avente la qualifica di impresa sociale denominata:

**"POLIS CULTURA - SOCIETA' COOPERATIVA DI PROMOZIONE
CULTURALE - IMPRESA SOCIALE".**

ARTICOLO 2) SEDE

2.1 - La società ha sede nel Comune di Reggio Calabria.

2.2 - La società può aprire sedi secondarie, filiali, succursali, rappresentanze e uffici anche altrove.

ARTICOLO 3) DURATA

3.1 - La durata della società è fissata fino al 31 dicembre 2085 e potrà essere prorogata o anticipatamente sciolta con deliberazione dell'Assemblea dei soci.

ARTICOLO 4) SCOPO E OGGETTO SOCIALE

4.1 - La società cooperativa ha scopo mutualistico, non ha scopo di lucro e opera anche con i terzi.

4.2 - La società esercita in via stabile e principale le attività d'impresa di interesse generale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale di cui al D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 112, articolo 2 comma 1 lettere:

e) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato, e delle attività di interesse generale di cui al suddetto articolo;

k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso.

In particolare la società è costituita per perseguire il seguente oggetto sociale:

- PROMOZIONE ARTISTICA: organizzazione e produzione di spettacoli musicali, teatrali, gestione di mostre e gallerie d'arte; promozione di rassegne e cartelloni artistici durante il periodo estivo e invernale, programmazione, realizzazione e gestione di festival di musica, teatro, cinema e danza, nonché distribuzione di spettacoli di ogni genere.

- PROMOZIONE CULTURALE: organizzazione di conferenze e dibattiti, gestione di attività di supporto didattico e scolastico; gestione di biblioteche e centri di svolgimento di attività culturale; organizzazione e gestione di scuole

di danza nonché organizzazione e gestione di corsi di formazione per addetti allo spettacolo di prosa, musica, danza e cinema;

- INFORMAZIONE: organizzazione e redazione di un periodico di tiratura locale, produzione di riviste, giornali murali, libri e pubblicazioni di ogni genere, gestione di radio locali e strumenti informatici computerizzati;
- TURISMO E TEMPO LIBERO: salvaguardia ambientale, gestione di locali e impianti sportivi e ricreativi; organizzazione di itinerari turistici, gestione di strutture per il turismo; effettuazione di servizi di ristorazione; gestione di serate di danza e discoteche, organizzazione e gestione di convegni e congressi, nonché gestione e pianificazione pubblicitaria.

La Società potrà svolgere, inoltre, qualunque altra attività connessa, affine o conseguente a quelle sopra elencate, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura mobiliare, immobiliare, industriale ed economica, necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali, quindi fra l'altro, a titolo solamente esemplificativo:

- acquistare, alienare, concedere ed ottenere in affitto e comodato unità immobiliari e qualsiasi altro bene mobile ed immobile;
- assumere interessenze e partecipazioni sotto qualsiasi forma, in impresa e società che svolgono attività analoghe o comunque connesse all'attività sociale;
- aderire e partecipare ad enti od organismi economici, consortili e fideiussori, diretti a consolidare e sviluppare il Movimento cooperativo, ad agevolare gli scambi, gli approvvigionamenti e il credito.

ARTICOLO 5) REGOLAMENTI

5.1 - I criteri e le regole inerenti allo svolgimento dell'attività sociale saranno disciplinati da appositi regolamenti interni redatti dall'Organo Amministrativo ed approvati dall'Assemblea dei soci.

5.2 - In particolare, tali regolamenti interni disciplineranno i criteri e le regole inerenti allo svolgimento dell'attività mutualistica, compresa quella di lavoro, all'organizzazione e all'articolazione in categorie dei soci, al funzionamento tecnico ed a quello amministrativo, alla distribuzione dei ristorni e alla raccolta del prestito da soci.

TITOLO II
SOCI

ARTICOLO 6) NUMERO DI SOCI

6.1 - Il numero dei soci è illimitato, ma non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge. Qualora il numero dei soci sia inferiore a nove, i medesimi dovranno essere tutti persone fisiche, così come stabilito dal secondo comma

dell'art. 2522 c.c.

ARTICOLO 7) REQUISITI DEI SOCI

7.1 - Possono essere soci tutte le persone fisiche aventi capacità di agire che, per le loro attitudini e interessi, possono attivamente cooperare alla realizzazione dell'oggetto sociale e allo sviluppo della Società.

7.2 - Ai sensi dell'art. 23 dei Provvedimenti per la cooperazione, possono altresì essere ammessi come soci elementi tecnici amministrativi, in numero strettamente necessario al buon funzionamento dell'impresa sociale, e, comunque, in numero mai superiore ai limiti stabiliti dalla legge.

7.3 - In ogni caso non possono divenire soci coloro che esercitano in proprio attività di impresa identiche o affini a quelle della Cooperativa.

ARTICOLO 8) AMMISSIONE SOCI

8.1 - Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare al Consiglio di Amministrazione domanda scritta che dovrà contenere:

- a) il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita, la residenza, il codice fiscale e la professione del richiedente;
- b) l'ammontare della quota che si propone di sottoscrivere la quale non potrà comunque mai essere inferiore né superiore nei limiti fissati dalla legge;
- c) l'impegno formale di attenersi al presente Statuto e alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

Il Consiglio di Amministrazione, accertata l'esistenza dei requisiti di cui all'art. 7 del presente Statuto e l'inesistenza delle cause di incompatibilità previste da detto articolo, delibera sulla domanda entro trenta giorni dal ricevimento della stessa.

8.2 - La delibera di ammissione diventerà operativa e sarà annotata nel Libro dei soci dopo che da parte del nuovo ammesso sarà effettuato il versamento dell'intera quota sottoscritta.

8.3 - Trascorso un mese dalla data di ricevimento della comunicazione di ammissione senza che sia stato effettuato detto versamento, la delibera diventerà inefficace.

8.4 - La domanda potrà essere rinnovata, purché accompagnata dal contemporaneo pagamento della quota sociale.

In tal caso l'ammissione potrà essere nuovamente deliberata con effetto della sua annotazione nel Libro dei Soci.

8.5 - Il Consiglio di Amministrazione deve entro sessanta giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

8.6 - In caso di rigetto della domanda da parte dell'Organo amministrativo, chi l'ha proposta può, entro sessanta giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale, se non appositamente

convocata, delibera in occasione dell'adunanza successiva.

ARTICOLO 9) PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO

9.1 - Il rapporto sociale si scioglie nei confronti dei singoli soci per recesso, esclusione o per causa di morte.

9.2 - Il recesso è ammesso soltanto nei casi previsti dalla legge e le relative modalità di esercizio sono disciplinate dall'art. 2532 del codice civile.

9.3 - L'esclusione è deliberata dal Consiglio di Amministrazione a carico di quei soci che:

- a) perdono i requisiti per l'ammissione a soci;
- b) danneggiano gli interessi della cooperativa, anche compiendo atti che ne pregiudichino l'immagine e il regolare andamento;
- c) vengono meno ai propri impegni economici, tecnici e morali nei confronti della Cooperativa;
- d) non rispettano le disposizioni del presente Statuto e degli eventuali regolamenti interni, nonché le disposizioni e le deliberazioni regolarmente adottate dagli organi sociali.

Le deliberazioni di esclusione devono essere comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con avviso di ricevimento. Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al Tribunale, nel termine di sessanta giorni dalla relativa comunicazione.

**ARTICOLO 10) CONSEGUENZE DELLA PERDITA
DELLA QUALIFICA DI SOCIO**

10.1 - I soci receduti o esclusi, nonché i successori di quelli defunti, hanno diritto soltanto al rimborso delle quote di capitale sociale effettivamente già versate, la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, sia diventato operativo e comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato.

10.2 - Il diritto di rimborso, salvo il diritto di ritenzione spettante alla Cooperativa fino a concorrenza di ogni proprio eventuale credito, matura allo scadere di centottanta giorni successivi all'approvazione del predetto bilancio.

ARTICOLO 11) LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA

11.1 - Il pagamento della quota deve essere fatto entro centottanta giorni dall'approvazione del bilancio. Gli eredi del socio defunto dovranno presentare atto notorio dal quale risulti che sono gli unici aventi diritto e la nomina di un delegato alla riscossione.

ARTICOLO 12) DOMICILIO DEI SOCI

12.1 - Il domicilio dei soci, per quanto concerne ogni rapporto con la società, è quello risultante dal Libro dei Soci.

ARTICOLO 12-BIS) LAVORATORI E VOLONTARI

12-BIS.1 - Ai lavoratori dell'impresa sociale non può essere

corrisposto un trattamento economico e normativo inferiore a quello previsto dai contratti e accordi collettivi applicabili.

12-BIS.2 - È ammessa la prestazione di attività di volontariato. Il numero dei volontari non può essere superiore a quello dei lavoratori dipendenti dell'impresa sociale. La società deve tenere un apposito registro dei volontari. I volontari che prestano attività di volontariato nell'impresa medesima verranno assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

TITOLO III - PATRIMONIO E CAPITALE

ARTICOLO 13) PATRIMONIO SOCIALE

13.1 - Il patrimonio della Società è costituito:

a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato dalle quote di partecipazione dei soci, ciascuna di valore nominale non inferiore, né superiore ai limiti consentiti dalla legge;

b) dalla riserva legale, formata dalle quote degli avanzi di gestione di cui al successivo articolo 38, dalle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi e ai successori eredi dei soci defunti e dalle tasse di ammissione;

c) da eventuali riserve statutarie e volontarie, nonché da ogni altro fondo o accantonamento costituito dalla Cooperativa a copertura di particolari rischi o in previsione di oneri futuri;

d) da qualunque liberalità che pervenisse alla Cooperativa per essere impiegata al fine del perseguimento degli scopi sociali.

13.2 - Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la Società con il suo patrimonio e successivamente i soci nel limite delle quote sottoscritte.

13.3 - Tutte le riserve sono indivisibili ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 L. 16 dicembre 1977, n. 904 e non possono essere ripartite né durante la vita della società né all'atto dello scioglimento.

ARTICOLO 14) CAPITALE SOCIALE

14.1 - La società può deliberare aumenti del capitale sociale a pagamento, anche mediante offerta delle quote di nuova emissione a terzi non soci, nei limiti e con le forme previsti dalla legge.

14.2 - Detti aumenti di capitale devono avvenire nel rispetto del principio di mutualità, nonché delle prescrizioni di legge e del presente Statuto relative ai requisiti di ammissione dei soci.

TITOLO IV - QUOTE DI PARTECIPAZIONE

ARTICOLO 15) QUOTE DI PARTECIPAZIONE

15.1 - Nessun socio può possedere una quota superiore al limite massimo stabilito dalla legge.

15.2 - Le quote di partecipazione sono nominative e non possono essere cedute, date in pegno né sottoposte ad altri vincoli senza l'autorizzazione del Consiglio di Amministrazione.

ARTICOLO 16) TRASFERIMENTO DELLA PARTECIPAZIONE

16.1 - Il socio che intende trasferire la propria partecipazione deve darne comunicazione, mediante lettera raccomandata, all'organo amministrativo, il quale comunica la propria decisione entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta.

Decorso inutilmente detto termine, il socio è libero di trasferire la propria quota di partecipazione con effetto nei confronti della Società.

16.2 - Contro il provvedimento di diniego dell'autorizzazione, adeguatamente motivato, il socio può proporre opposizione al Tribunale entro sessanta giorni dal ricevimento della relativa comunicazione.

TITOLO V - ASSEMBLEE

ARTICOLO 17) ASSEMBLEA

17.1 - L'Assemblea generale dei soci cooperatori, regolarmente costituita, rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge e al presente Statuto, obbligano tutti i soci, anche se assenti o dissenzianti.

ARTICOLO 18) COMPETENZE ASSEMBLEA

18.1 - L'Assemblea è ordinaria e straordinaria; essa può essere convocata anche fuori della sede sociale.

18.2 - L'Assemblea ordinaria delibera sulle seguenti materie:

- 1) approvazione del bilancio di esercizio;
- 2) nomina e revoca dei componenti degli organi sociali;
- 3) determinazione dei compensi per gli amministratori;
- 4) approvazione dei regolamenti che disciplinano i rapporti tra la società e i soci;
- 5) responsabilità degli amministratori;
- 6) tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale riservati alla sua competenza dalla legge o dal presente Statuto, o sottoposti alla sua approvazione dal Consiglio di Amministrazione, ferma restando la responsabilità di questo ultimo per gli atti compiuti. L'Assemblea straordinaria delibera sulle modificazioni del presente Statuto, sullo scioglimento anticipato della cooperativa e sulla nomina, sostituzione e poteri dei liquidatori, e negli altri casi previsti dalla legge.

ARTICOLO 19) CONVOCAZIONE ASSEMBLEA

19.1 - L'assemblea è convocata dall'Organo Amministrativo con lettera raccomandata o con altro mezzo che assicuri la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire ai soci almeno otto giorni prima dell'adunanza al loro recapito

risultante dal Libro dei Soci.

19.2 - L'avviso di convocazione, da affiggersi in modo visibile nei locali della sede sociale, deve contenere il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza e l'elenco degli argomenti da trattare. Nello stesso avviso può essere fissata la seconda adunanza per un altro giorno, qualora la prima vada deserta.

19.3 - In ogni caso la deliberazione si intende adottata quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale, e tutti gli amministratori ed i componenti dell'Organo di Controllo sono presenti o informati della riunione, e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento. In tale ultimo caso, gli amministratori e i componenti dell'Organo di Controllo che non partecipano all'assemblea devono rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi negli atti della società, nella quale dichiarano di essere informati della riunione e di non opporsi alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno.

19.4 - L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno per l'esame del Bilancio di esercizio e per l'adozione delle deliberazioni conseguenti.

19.5 - L'assemblea si riunisce altresì nei casi previsti dalla legge, quando il Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, da almeno un decimo dei soci aventi diritto al voto.

ARTICOLO 20) DIRITTO DI VOTO

20.1 - Hanno diritto di voto in assemblea coloro che risultano iscritti da almeno novanta giorni nel Libro dei Soci.

20.2 - Ciascun socio può esprimere un solo voto, indipendentemente dal valore della quota di partecipazione posseduta.

ARTICOLO 21) INTERVENTO IN ASSEMBLEA

21.1 - Ogni socio che ha diritto di intervenire all'Assemblea può farsi rappresentare da un altro socio, con delega scritta da conservare a cura della Società. Ogni socio non può rappresentare più di cinque soci.

21.2 - Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare il diritto di intervento all'assemblea, anche per delega, nonché la validità delle deleghe medesime.

21.3 - L'intervento in assemblea può avvenire anche mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia consentito loro di seguire la discussione, di ricevere, di trasmettere o visionare documenti, di intervenire oralmente e in tempo reale su tutti gli argomenti.

ARTICOLO 22) PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA

22.1 - L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza o impedimento,

da persona designata dalla maggioranza degli intervenuti.

ARTICOLO 23) QUORUM

23.1 - In prima convocazione, l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei soci aventi diritto al voto e delibera validamente a maggioranza assoluta dei voti. In seconda convocazione, l'assemblea sia ordinaria che straordinaria è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto e delibera validamente a maggioranza assoluta dei voti su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno, salvo che sullo scioglimento e la liquidazione della società per cui occorrerà la presenza diretta o per delega della metà più uno dei soci aventi diritto al voto e il voto favorevole dei tre quinti dei presenti o rappresentati aventi diritto al voto.

23.2 - Sono fatti salvi i diversi quorum previsti inderogabilmente dalla legge.

ARTICOLO 24) VOTAZIONE

24.1 - Per le votazioni, si procede normalmente con il sistema dell'alzata di mano. L'Assemblea, a maggioranza degli intervenuti, può deliberare, prima della trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno, l'adozione di differenti modalità di votazione, quale, a esempio, l'appello nominale.

ARTICOLO 25) VERBALIZZAZIONE

25.1 - L'Assemblea nomina tra i soci un segretario e, se lo ritiene opportuno, due scrutatori. Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da processo verbale sottoscritto dal Presidente, dal Segretario ed eventualmente dagli scrutatori.

25.2 - Ai sensi dell'art. 2375 del codice civile, il verbale deve indicare:

- 1) la data dell'assemblea;
- 2) l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno di essi;
- 3) le modalità e il risultato delle votazioni;
- 4) l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti;
- 5) su espressa richiesta degli intervenuti, la sintesi delle loro dichiarazioni relative agli argomenti posti all'ordine del giorno.

Le indicazioni di cui ai numeri "2" e "4" possono essere contenute in un documento separato da allegarsi al verbale.

25.3 - Nei casi di legge e quando il Consiglio di Amministrazione lo ritiene opportuno, il verbale viene redatto da Notaio.

ARTICOLO 26) COINVOLGIMENTO DEI LAVORATORI

E DEI DESTINATARI DEI SERVIZI

26.1 - I lavoratori dell'impresa sociale, a qualunque titolo

prestino la loro opera, e i destinatari dell'attività dell'impresa sociale, anche attraverso loro rappresentanze, hanno i diritti di informazione, consultazione e partecipazione nei termini e con le modalità specificate nel presente statuto e nei regolamenti aziendali o decisi dagli organi di amministrazione dell'impresa sociale. Degli esiti del coinvolgimento deve essere fatta menzione nel bilancio sociale.

26.2 - I lavoratori ed i soggetti destinatari dei servizi erogati dalla società sono coinvolti, mediante la consultazione del sito internet della stessa, mediante tempestiva comunicazione scritta nonché mediante periodiche riunioni convocate dall'organo amministrativo, così da poter conoscere l'attività svolta dalla società ed esercitare eventualmente una influenza sulle decisioni che devono essere adottate nell'ambito dell'impresa, almeno in relazione alle questioni che incidano direttamente sulle condizioni di lavoro e sulla qualità dei servizi erogati.

26.3 - I lavoratori, gli utenti o i loro rappresentanti hanno diritto di partecipare alle assemblee aventi ad oggetto questioni che incidano direttamente sulle condizioni di lavoro e sulla qualità dei beni o dei servizi offerti; l'organo amministrativo provvede ad inoltrare loro la relativa convocazione.

26.4 - Ove l'impresa sociale superi almeno due dei limiti indicati nel primo comma dell'art. 2345-bis c.c. ridotti della metà, la nomina di almeno un componente degli organi di amministrazione e di controllo è riservata ai lavoratori ed eventualmente agli utenti, secondo il metodo assembleare di cui sopra.

TITOLO IV - AMMINISTRAZIONE E RAPPRESENTANZA

ARTICOLO 27) CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

27.1 - La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da cinque a nove membri, secondo il numero che sarà determinato dall'Assemblea che procede alla nomina.

27.2 - Possono essere nominati amministratori anche non soci, purché la maggioranza di essi sia scelta tra i soci cooperatori.

27.3 - Gli amministratori durano in carica tre esercizi, decadono e si sostituiscono a norma di legge e sono sempre rieleggibili.

ARTICOLO 28) DECADENZA INTERO CONSIGLIO

28.1 - Qualora, per dimissioni o per altre cause, vengano a mancare due terzi degli Amministratori, si intende decaduto l'intero Consiglio; gli amministratori rimasti in carica devono convocare con urgenza l'assemblea per la nomina del nuovo Consiglio.

ARTICOLO 29) PRESIDENZA E RAPPRESENTANZA

29.1 - Il Consiglio elegge fra i soci membri il Presidente e

il Vice-Presidente.

Al Presidente, o, in caso di sua assenza o impedimento, al Vice-Presidente, spettano la firma sociale e la rappresentanza legale della società di fronte ai terzi e in giudizio.

ARTICOLO 30) RIUNIONI DEL C.D.A.

30.1 - Il Consiglio di Amministrazione si riunisce presso la sede della Società o anche altrove, tutte le volte che il Presidente lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno due dei suoi membri.

30.2 - L'intervento alle adunanze del Consiglio può avvenire anche mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia consentito loro di seguire la discussione, di ricevere, di trasmettere o visionare documenti, di intervenire oralmente ed in tempo reale su tutti gli argomenti.

ARTICOLO 31) CONVOCAZIONE DEL C.D.A.

31.1 - Il Consiglio di Amministrazione viene convocato dal Presidente a mezzo fax, con lettera raccomandata o con altro mezzo che assicuri la prova dell'avvenuto ricevimento, da far pervenire almeno otto giorni liberi prima dell'adunanza a ciascun amministratore e, nei casi di urgenza, con telegramma o fax da far pervenire almeno tre giorni prima.

31.2 - Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono comunque valide, anche senza alcuna formalità di convocazione, se sono presenti tutti i suoi componenti.

ARTICOLO 32) QUORUM C.D.A.

32.1 - Per la validità delle deliberazioni del Consiglio si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voto dei presenti.

ARTICOLO 33) RIMBORSI E INDENNITA' C.D.A.

33.1 - Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute nell'esercizio del loro ufficio. L'assemblea ordinaria può inoltre assegnare loro un'indennità annuale proporzionata all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze, e comunque non superiore ai compensi previsti in enti che operano nei medesimi settori di pertinenza della Società.

ARTICOLO 34) POTERI

34.1 - L'Organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società e ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione e il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi soltanto quelli riservati in modo tassativo all'Assemblea.

ARTICOLO 35) DELEGHE DI POTERI

35.1 - Il Consiglio di Amministrazione può affidare specifici incarichi a singoli componenti del Consiglio stesso, delegando loro i poteri necessari, e precisando

altresì il contenuto, i limiti e le modalità di esercizio

della delega.

35.2 - In ogni caso non possono essere attribuiti i poteri in materia di redazione del bilancio di esercizio, di redazione dei progetti di fusione e scissione, di convocazione dell'Assemblea, di ammissione, recesso ed esclusione dei soci, e di decisioni che incidano su rapporti mutualistici con i soci.

TITOLO VII - CONTROLLI

ARTICOLO 36) CONTROLLO DEI SOCI

36.6 - I soci hanno il diritto di consultare, anche tramite professionisti di propria fiducia, i libri sociali e i documenti relativi all'amministrazione ed esercitano gli altri poteri previsti in materia dalle norme sulle Società a responsabilità limitata.

36.2 - I diritti di cui sopra non spettano ai soci in mora per la mancata esecuzione dei conferimenti o inadempimenti rispetto alle obbligazioni contratte con la Società.

ARTICOLO 36-BIS) ORGANO DI CONTROLLO

36.1 - E' obbligatoria la nomina di uno o più sindaci aventi i requisiti di cui all'art. 2397 comma 2 e all'art. 2399 c.c.

36.2 - L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 231/2001, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

36.3 - L'organo di controllo esercita, inoltre, compiti di monitoraggio sull'osservanza delle finalità sociali da parte dell'impresa sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 4, 11 e 13 D.Lgs. 112/2017, ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 9, comma 2, del medesimo decreto. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio dell'organo di controllo.

36.4 - L'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo. A tal fine, esso può chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento ai gruppi di imprese sociali, sull'andamento delle operazioni o su determinati affari.

36.5 - Nel caso in cui l'impresa sociale superi per due esercizi consecutivi due dei limiti indicati nel primo comma dell'art. 2435 bis c.c., la revisione legale dei conti è esercitata da un revisore legale o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro, o da sindaci iscritti nell'apposito registro dei revisori legali.

36.6 - Il compenso dell'organo di controllo è determinato al momento della nomina secondo le norme di legge vigenti.

36.7 - L'organo di controllo resta in carica per tre esercizi e scade alla data della decisione dei soci di

approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

TITOLO VIII - ESERCIZI SOCIALI E SCRITTURE CONTABILI

ARTICOLO 37) ESERCIZI E BILANCIO

37.1 - Gli esercizi sociali si chiudono il trentuno dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio, l'Organo amministrativo procede alla formazione del bilancio (costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa), che deve essere sottoposto all'esame e all'approvazione dell'Assemblea ordinaria dei soci, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio, o, quando particolari esigenze lo richiedano, entro un termine maggiore, comunque non superiore a centottanta giorni. Il bilancio deve essere corredato da una relazione degli amministratori, redatta a norma dell'art. 2428 del codice civile, dalla quale devono risultare, tra l'altro, i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico.

ARTICOLO 37-BIS) BILANCIO SOCIALE

37-BIS.1 - Ai sensi dell'art. 9 D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 112, la società deve depositare presso il Registro delle Imprese e pubblicare nel proprio sito internet il bilancio sociale redatto secondo linee guida adottate con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ai sensi della normativa in materia.

ARTICOLO 38) DESTINAZIONE DEGLI UTILI -

DIVIETO DI DISTRIBUZIONE

38.1 - L'Assemblea che approva il bilancio decide la destinazione degli utili, secondo le modalità previste dalla legge e dal presente statuto.

38.2 - E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati a soci, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali.

38.3 - Si considerano in ogni caso distribuzione indiretta di utili:

a) la corresponsione ad amministratori, sindaci e a chiunque rivesta cariche sociali di compensi individuali non proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni;

b) la corresponsione ai lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori del quaranta per cento rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle attività costituenti l'oggetto sociale;

c) la remunerazione degli strumenti finanziari diversi dalle azioni o quote, a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per la distribuzione di dividendi dall'art. 3, comma 3, lettera a), D.Lgs. n. 112/2017;

d) l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore normale;

e) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, a condizioni più favorevoli di quelle di mercato, a soci, ai componenti gli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per l'organizzazione o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore dell'organizzazione, ai loro parenti entro il terzo grado ed ai loro affini entro il secondo grado, nonché alle società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate, esclusivamente in ragione della loro qualità, salvo che tali cessioni o prestazioni non costituiscano l'attività di interesse generale di cui all'oggetto della società;

f) la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di quattro punti al tasso annuo di riferimento.

ARTICOLO 39) AVANZI DI GESTIONE

39.1 - Gli avanzi di gestione risultanti dal bilancio saranno così destinati:

- a) non meno del 30% (trenta per cento) al fondo di riserva ordinaria, mai divisibile tra i soci sotto qualsiasi forma, sia durante la vita della società che all'atto del suo scioglimento, anche ai fini e per gli effetti di cui all'art. 12 della legge 16 dicembre 1977, n. 904;
- b) il tre per cento alla costituzione e all'incremento del Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione istituito presso la Lega Nazionale delle Cooperative e Mutue;
- c) nella misura che verrà stabilita dall'assemblea che approva il bilancio, ai fini mutualistici;
- d) nella misura che verrà stabilita dall'assemblea che approva il bilancio, alla costituzione o all'incremento di fondi di riserva straordinaria od al fondo per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale.

39.2 - Ai sensi dell'art. 3, comma 2-bis, D.Lgs. n. 112/2017, è consentita, poiché non integrante distribuzione di utili ed avanzi di gestione, la ripartizione ai soci di ristorni correlati all'attività dagli stessi prestata all'interno della società, proporzionalmente alla quantità e alla qualità degli scambi mutualistici. In particolare il

criterio di imputazione delle somme che la cooperativa potrà attribuire ai soci a titolo di ristorni sarà determinato dalla media ponderata delle percentuali relative agli apporti o alle acquisizioni effettuate dai soci nella Società. I rapporti mutualistici saranno disciplinati da apposito regolamento adottato dall'assemblea ordinaria.

ARTICOLO 40) PERDITE

40.1 - Nel caso di residui passivi l'Assemblea delibera sulla copertura delle perdite.

TITOLO IX - SCIoglimento - OPERAZIONI STRAORDINARIE

ARTICOLO 41) SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

41.1 - La società si scioglie nei casi previsti dalla legge.

41.2 - La liquidazione della società sarà effettuata da uno o più liquidatori.

41.3 - L'Organo Amministrativo, contestualmente all'accertamento della causa di scioglimento, deve convocare l'assemblea dei soci perchè deliberi sulle modalità della liquidazione.

41.4 - In caso di scioglimento dell'ente o di perdita della qualifica di impresa sociale, il patrimonio residuo - salvo quanto previsto dall'art. 12 comma 5 D.Lgs. n. 112/2017 - è devoluto ad altro ente del Terzo Settore costituito ed operante da almeno tre anni che svolga analoga attività istituzionale.

**ARTICOLO 41-BIS) TRASFORMAZIONE - FUSIONE -
SCISSIONE - CESSIONE DI AZIENDA**

41-BIS.1 - In caso di trasformazione, fusione, scissione e cessione di azienda deve essere preservata l'assenza di scopo di lucro come stabilito dall'art. 12 D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 112.

TITOLO X - DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

ARTICOLO 42) RINVIO

Per quanto non disposto dal presente statuto, si fa espresso riferimento alle norme di legge vigenti in materia di società cooperative, di imprese sociali e, in quanto compatibili, di società a responsabilità limitata.

F.to: Antonino Luciano Pensabene

F.to: dott. Marcella Clara Reni notaio L.S.

Copia su supporto informatico conforme all'originale documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'articolo 22 comma 1,2 e 3 del D.L. 82/2005 che si trasmette in termini utili di registrazione ad uso del Registro Imprese.